

DELIBERA N. 77 / 2024 / CRL/ COM 06 06 2024
PROPOSTA DI ARCHIVIAZIONE PER PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 28/2000 RELATIVA A
SEGNALAZIONE PERVENUTA
DAL CANDIDATO SINDACO FAZI E DAI CANDIDATI AL CONSIGLIO
COMUNALE IMPECIATI, CAMERINI E D'ANGELI
DEL COMUNE DI GRECCIO

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

NELLA riunione del 6 giugno 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*” e, in particolare, l’art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l’art. 1;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n.13, recante “*Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione*”, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

RITENUTO che le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con la Delibera 169/17/CONS elettorali sono perseguibili d’ufficio o su denuncia di un soggetto politico, al fine dell’adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-quinquies della legge n. 28/2000;

CONSIDERATO che la legge 22 febbraio 2000, n. 28, disciplina le campagne per l’elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative, e per ogni referendum e che il divieto di comunicazione istituzionale, di cui all’art. 9, trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 9 della L. n. 28 del 2000, “*dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace svolgimento delle proprie funzioni*”, e che, pertanto, in

relazione alle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024, l'inizio della c.d. par condicio elettorale e l'entrata in vigore delle citate disposizioni ha decorrenza dall'11 aprile 2024;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 27 e del comma 10 dell'art. 28 della Delibera AgCom 122/24/CONS, il Comitato procede ad un'istruttoria sommaria ed instaura il contraddittorio con l'interessato. A tal fine contesta i fatti, sente l'interessato ed acquisisce le eventuali controdeduzioni, nel rispetto dei termini procedurali di cui all'art. 10 della legge n. 28 del 2000 e trasmette la propria proposta all'Autorità, unitamente agli atti e ai supporti acquisiti;

ATTESO CHE, in data 4 giugno 2024, è pervenuta a questo Corecom una PEC, acquisita con protocollo 0013983, da parte di Agcom, che inoltrava a questo Corecom, per il seguito di competenza, una segnalazione da parte del signor Alessio Fazi, in qualità di candidato Sindaco del Comune di Greccio, e dei signori Serena Impaciati, Simone Camerini e Giammaria D'Angeli, in qualità di candidati al Consiglio Comunale del Comune di Greccio, in cui si denunciava una presunta violazione della norma sulla par condicio da parte dell'attuale amministrazione comunale di Greccio;

ATTESO CHE, nella segnalazione è evidenziato che il Comune di Greccio sarebbe incorso nella violazione della par condicio avendo effettuato *“l'attività di comunicazione direttamente dall'Ente e da alcuni amministratori nella duplice veste di rappresentanti dell'istituzione e di candidati alle prossime elezioni, in presumibile diffimità, anche reiteratamente dopo il 25 aprile u.s., dalle norme e prescrizioni in materia elettorale per:*

- 1. l'organizzazione da parte dell'Ente (presumibile) e/o con il patrocinio dell'Ente in collaborazione con altri di un Festival di arti figurative, musica e dibattiti (anche politici nel programma originario) in concomitanza con il periodo di campagna elettorale, i cui appuntamenti per lo più sino ad oggi hanno coinciso “per casualità” con gli appuntamenti elettorali della Lista Candidata dell'attuale Sindaco (a rinnovo) e dell'attuale Resp. del Servizio di Vigilanza;*
- 2. le comunicazioni dei titolari di cariche pubbliche giacché pubblicate su profili Facebook personali che recano la condivisione di attività e contenuti propri dell'Ente;*
- 3. l'organizzazione di eventi ed attività Istituzionali senza i previsti requisiti di indispensabilità e improrogabilità e/o partecipazione ad eventi pubblici (gemellaggi, eventi, convegni, inaugurazioni) senza l'adozione della prescrizione di impersonalità e con relativa e successiva comunicazione fotografica “promozionale” per l'immagine degli amministratori candidati anche condivisa su profili social privati o della compagine elettorale di “lista”;*

ATTESO CHE nella nota di trasmissione Agcom richiede a questo Corecom di procedere all'istruttoria sottolineando la necessità che la stessa sia espletata *“nel minor tempo possibile, attesa l'imminente chiusura della campagna elettorale, con l'acquisizione degli elementi per l'accertamento della fattispecie segnalata, in assenza dei quali l'Autorità non può procedere ad alcuna valutazione”* e restando *“in attesa di conoscerne gli esiti, al fine di adottare i provvedimenti di competenza”*;

ATTESO CHE, in riferimento alla suddetta segnalazione, questo Corecom, in esecuzione della delega istruttoria ricevuta dall'Autorità, ha svolto un'attività di verifica del contenuto della segnalazione, rilevando che sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Greccio, nonché sulla pagina Facebook personale dell'attuale

Sindaco e candidato nuovamente alla carica Emiliano Fabi, sono presenti diversi post che hanno evidente natura di comunicazione istituzionale, in presunta violazione delle norme della par condicio di cui alla citata legge n. 28 del 2000;

ATTESO CHE, il 4 giugno 2024, con nota di protocollo 0014000, questo Corecom ha conseguentemente avviato il procedimento di cui alla citata legge n. 28 del 2000, come modificata dalla legge n. 313 del 2003, con la possibilità di far pervenire, ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria ivi prevista, entro e non oltre le ore 14 di mercoledì 5 giugno, eventuali osservazioni e/o memorie da valutare prima dell'adozione del provvedimento di competenza, ai sensi dell'articolo 10;

PRESO ATTO CHE, con nota del 5 giugno 2024, acquisita al protocollo di questo Corecom al numero 0014163 del 5 giugno 2024, è pervenuta una prima PEC del Comune di Greccio, a firma del Segretario Comunale, Dott. Avv. Marco Matteocci, in risposta alla richiesta istruttoria di questo Corecom. Nella nota si rappresentava *“che sono state apportate delle correzioni sul sito internet del Comune di Greccio e sulla pagina facebook del Comune di Greccio”*;

PRESO ATTO CHE, con nota del 5 giugno 2024, acquisita al protocollo di questo Corecom al numero 0014215 del 6 giugno 2024, è pervenuta una seconda PEC del Comune di Greccio, a firma del Segretario Comunale, Dott. Avv. Marco Matteocci, in risposta alla richiesta istruttoria di questo Corecom. Nella nota si comunicava *“che dalla pagina facebook del candidato Sindaco Emiliano Fabi ha proceduto ad eliminare al riferimento al ruolo come Sindaco del Comune e il link alla pagina istituzionale del Comune”*;

PRESO ATTO CHE, con nota del 5 giugno 2024, acquisita al protocollo di questo Corecom al numero 0014216 del 6 giugno 2024, è pervenuta una terza PEC del Comune di Greccio, a firma del Segretario Comunale, Dott. Avv. Marco Matteocci, in risposta alla richiesta istruttoria di questo Corecom. Nella nota si comunicava *“che dalla pagina Facebook dell'Assessorato al Turismo del Comune di Greccio si è proceduto ad eliminare ogni post in contrasto con la normativa sul divieto di comunicazione istituzionale”*;

ATTESO CHE questo Corecom, in esecuzione della delega istruttoria ricevuta dall'Autorità, ha svolto una nuova attività di verifica del contenuto della segnalazione, rilevando che quanto indicato nelle note prodotte dal Comune di Greccio risultava confermato;

CONSIDERATO INFINE CHE alla luce delle risultanze istruttorie, che hanno evidenziato la mancata violazione del divieto di comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale, ai sensi della legge n. 28 del 2000, si ritiene necessario procedere alla proposta di archiviazione del procedimento, in quanto l'immediato spontaneo adeguamento comporta l'archiviazione, come da consolidata prassi dell'Autorità;

per le motivazioni in premessa

DELIBERA

di procedere alla proposta di archiviazione del procedimento iniziato con la nota del 27 maggio 2024, citata in premessa, per presunta violazione della legge n. 28 del 2000;



di trasmettere il presente atto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in applicazione della legge 28/2000, per le conseguenti deliberazioni di competenza, ai sensi della Delibera AgCom 122/24/CONS;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito del Corecom Lazio.

Il DIRIGENTE
Dr. Roberto Rizzi

F.to

La Presidente del Co.Re.Com. Lazio
Avv. Maria Cristina Cafini

F.to